

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO

Il giorno **30** del mese di marzo dell'anno **2020** si sono confrontati con modalità telematica:

- **Beijer Ref Italy S.r.l.** rappresentata dal dott. Leonardo Chiapparino, in qualità di responsabile del personale
- la **FILCAMS CGIL nazionale**, rappresentata dal Sig. Joice Moscatello ;
- la **FISASCAT CISL nazionale**, rappresentata dal sig. Salvatore Carofratello;
- **UILTUCS nazionale**, rappresentata dal sig. Antonio Vargiu

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dalla Società Beijer Ref Italy S.r.l. con sede legale in Milano, viale Monza 338, che applica il C.C.N.L. Terziario Distribuzione e Servizi.

Premesso che:

- 1) il presente esame congiunto è stato effettuato in via telematica in seguito alla comunicazione inviata dall'azienda il giorno 24/03/2020 mediante P.E.C., ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con la quale si informava dell'esigenza di accedere all'assegno ordinario con l'intervento del Fondo di integrazione salariale, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015, con la causale "emergenza COVID-19";
- 2) le Parti hanno esaminato la situazione Aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato il fermo parziale dell'attività in considerazione delle misure di contenimento che il Governo ha adottato per contrastare la diffusione del contagio;
- 3) La Società comunica che l'attività svolta prevede l'apertura al pubblico delle filiali presso cui installatori e rivenditori si recano per l'acquisto dei materiali;
- 4) A seguito dello stato di emergenza nazionale dichiarato dal Consiglio dei Ministri con delibera del 31/01/2020, sono state impartite precise direttive alle aziende in materia di tutela della salute dei dipendenti e del personale impiegato;
- 5) L'organizzazione del lavoro presso le filiali di vendita e la sede amministrativa rende difficoltoso il rispetto delle imperative misure di sicurezza, stante anche la difficoltà di reperire i necessari DPI;



6) Il DPCM 22/03/2020 ha sospeso parte dell'attività svolta dalla società, permettendo esclusivamente la continuazione delle attività rientranti nell'allegato 1 allo stesso decreto e le attività di supporto agli installatori di impianti;

7) Le pesanti conseguenze economiche di tale situazione rendono indifferibile la riduzione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato per un periodo presumibile di nove settimane, con decorrenza 01/04/2020, nelle unità produttive di seguito riepilogate:

Unità locali	Impiegati	Operai	Tot. Dipendenti
BERGAMO	2		2
BOLOGNA	2		2
BRESCIA	2		2
CAGLIARI	4		4
FIRENZE	2		2
GENOVA	1		1
LATINA	2		2
LIVORNO	3		3
LUCCA	2		2
MILANO	57	3	60
PADOVA	4		4
RIMINI	2		2
ROMA	5		5
SASSARI	2		2
TORINO	3		3
TREVISO	2		2
VARESE	2		2
Tot. Dipendenti	97	3	100

8) La Società, a seguito della comunicazione del 24/03/2020, ha già condiviso verbali di esame congiunto con la FILCAMS CGIL di Livorno e la FISASCAT CISL di Torino;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:



a) Le parti, pur rilevando che il D.L. 18/20 esclude qualsiasi verifica in merito alla sussistenza delle causali previste dall'art. 11, D.Lgs. 148/15, si danno reciprocamente atto e in tal senso concordano che le sospensioni e/o riduzioni della prestazione lavorativa sono riconducibili a un evento transitorio, improvviso e impreveduto, oggettivamente non evitabile e non imputabile alle determinazioni e alle politiche aziendali, in quanto conseguono all'osservanza dei DPCM, emanati dal Presidente del Consiglio in data 04/03/2020, 08/03/2020 e 09/03/2020, al fine di contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica;

b) risultano interessati al temporaneo fermo delle attività complessivamente un numero di lavoratori, come previsto dal DL n. 18, art. 19, co 8, del 17 marzo 2020, in forza al 23 febbraio 2020, pari a 100;

c) l'azienda procederà alla programmazione dei periodi di sospensione (salvo particolari esigenze tecnico-produttive e/o richiesta di professionalità e mansioni infungibili) sul principio della equità e della rotazione;

d) il trattamento di integrazione salariale è a carico di INPS, nella misura e sulla base dei criteri definiti dalla normativa vigente;


e) la società procederà nei termini di legge a richiedere alla sede INPS competente l'intervento del Fondo d'integrazione salariale al fine dell'ottenimento dell'assegno ordinario a fronte delle sospensioni/riduzioni della prestazione lavorativa verificatesi nelle date di cui sopra;

f) l'azienda anticiperà l'integrazione salariale e saranno riconosciuti ai lavoratori i ratei di TFR, come previsto dalla normativa vigente.

Con la sottoscrizione del presente verbale di informativa ed esame congiunto le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto previsto dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano/Roma, 30 marzo 2020




Per Beijer Ref Italy S.r.l.


dott. Leonardo Chiapparino



Per la Filcams CGIL



Per la FISASCAT/CISL



Per la UILTUCS

